



Il Ministro della Difesa

- VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- VISTO** l'articolo 1 comma 4, lettera g), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che autorizza l'Associazione della Croce Rossa Italiana a esercitare la seguente attività d'interesse pubblico: "svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento";
- VISTO** in particolare, l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che prevede, a decorrere dal 2018, che il finanziamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico svolti da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa e l'Associazione;
- VISTO** l'articolo 8-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)] il quale prevede -tra l'altro- che "(...) A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. (...)";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che al capitolo 1356 della tabella 12 stabilisce per l'E.F. 2021 in € 4.118.369,00 il contributo del Ministero della difesa all'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- VISTA** la convenzione attuativa del citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, stipulata in data 13 settembre 2021 tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana per le attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,

DECRETA

È approvata la convenzione attuativa di cui in premessa, stipulata in data 13 settembre 2021 tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Roma, li 22 SET. 2021

Difesa

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 22 OTT 2021

Reg. n. Fog. n. 28/5

IL CONSIGLIERE

IL MINISTRO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONVENZIONE RELATIVA AL FINANZIAMENTO ANNUALE
DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

TRA
MINISTERO DELLA DIFESA

E
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ANNO 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' followed by a horizontal line.A small, handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized 'f' or a checkmark.

ORIGINALE NR. 1 DI NR. 3 ORIGINALI

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito denominata Associazione;
- che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L'Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;
- che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che l'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore; l'Associazione è di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- che l'Associazione è Ente del Terzo Settore sulla base delle intervenute modifiche contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), laddove all'articolo 4 sono definiti Enti del terzo Settore *"[...] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'Associazione è autorizzata a esercitare -tra le altre- la seguente attività d'interesse pubblico: *"svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento"*;
- che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, *"Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4"*;
- che, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 5, *"Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni."*



- che lo stesso decreto legislativo n. 178 del 2012, di attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il finanziamento per le attività di interesse pubblico "[...] è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. (...)";
- che il medesimo articolo 8, comma 2, prevede che: "Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo di beni pubblici trasferiti all'Associazione";
- che l'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 [introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)] prevede -tra l'altro- che "(...) A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. (...)";
- che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 che al capitolo 1356 della tabella 12 stabilisce per l'E.F. 2021 in € 4.118.369 il contributo del Ministero della difesa all'Associazione [da corrispondere "per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate"];
- che il decreto legge 6 giugno 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 8, comma 3, dispone, a decorrere dal 2013, una riduzione del contributo pari al dieci per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
- che il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività finanziaria e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 50, comma 3, prevede una riduzione del contributo pari al cinque per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), "restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590";
- che, con riferimento al personale, l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che un'aliquota di personale, all'interno della dotazione organica dell'Associazione, deve essere destinata ad assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate e di concorso agli impieghi di protezione civile e comunque in continuità con le attività previste dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012;
- che, pertanto, appare necessario dover procedere alla sottoscrizione della convenzione ai fini dell'erogazione del citato contributo relativamente all'anno 2021 così come disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modifiche o integrazioni;
- che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione.




TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

L'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Presidente Nazionale, Avv. Francesco Rocca, nato a Roma il 01/09/1965, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana

E

Il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (C.F. 80411120589 e P.IVA 04459841005), con sede legale in Roma, Via XX Settembre 123/a, 00187, in persona dell'Ispettore Generale, Ten. Gen. Nicola Sebastiani, nato a Bari il 12/07/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare in Roma, Via Santo Stefano Rotondo n. 4 - 00184

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' with a vertical stroke through it and a long horizontal tail.A small, stylized handwritten signature or mark in black ink, resembling a vertical line with a small hook at the bottom.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La convenzione disciplina le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, destinato all'Associazione esclusivamente per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto.
- 1.2 La presente convenzione, pertanto, costituisce attuazione di quanto disposto dal Legislatore Nazionale nell'ottica della conservazione della funzione ausiliaria dell'Associazione nei confronti dei pubblici poteri nel settore umanitario, al fine di favorire il proseguimento delle attività e dei compiti di interesse pubblico della stessa.
- 1.3 Le risorse finanziarie erogate dal Ministero della difesa per effetto della presente convenzione saranno impiegate esclusivamente per assicurare l'organizzazione, il funzionamento e l'operatività del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché la continuità delle loro attività e servizi ausiliari alle Forze armate.
- 1.4 Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Efficacia e Durata

- 2.1 La convenzione ha la durata massima dell'esercizio finanziario **2021**.

Articolo 3

Unicità della convenzione

- 3.1 La presente convenzione è l'unico accordo suscettibile di generare impegni di carattere finanziario tra il Ministero della difesa, anche nelle sue componenti periferiche, e l'Associazione. Il suo ambito di applicazione si estende anche ai comitati territoriali della stessa Associazione.
- 3.2 Eventuali protocolli di intesa necessari a coordinare il supporto alle attività addestrative, operative e di formazione da parte di enti o reparti sono comunque autorizzati dallo Stato maggiore della difesa e dal segretariato generale della Croce Rossa Italiana.

Art. 4

Rapporto tecnico e di rendicontazione

- 4.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione della prima quota di finanziamento, secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.2, la Croce Rossa Italiana trasmette al Ministero della difesa un rapporto tecnico e di rendicontazione delle attività ausiliarie alle Forze armate svolte a valere sulla prima quota di contributo oggetto della presente convenzione.
- 4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della Convenzione, la Croce Rossa Italiana trasmette al Ministero della difesa il rapporto tecnico finale e di rendicontazione delle attività ausiliarie alle Forze armate svolte a valere sul contributo annuale oggetto della presente convenzione.
- 4.3 In caso di valutazione negativa, il Ministero della difesa dovrà chiedere chiarimenti e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dei rapporti tecnici e di verifica di cui ai punti precedenti, a cui l'Associazione dovrà dare seguito entro e non oltre i successivi 15 giorni.
- 4.4 La valutazione dei rapporti tecnici e di verifica di cui ai punti 4.1 e 4.2 s'intende negativa nell'ipotesi di incompletezza sotto il profilo documentale o in assenza dei seguenti elementi essenziali:
 - *report* analitico relativo agli indicatori di processo e agli *standard* di risultato contenuti nell'Allegato 1;
 - *rendicontazione* dei costi e delle spese sostenute nonché degli impegni già assunti.
- 4.5 I rapporti e i rendiconti sono inviati al Ministero della difesa.
- 4.6 Per la verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione, quest'ultima predispone, in occasione della rendicontazione, l'elenco aggiornato di quelli connessi all'assolvimento dei compiti oggetto della presente convenzione che sono già stati trasferiti,

indicando, per ciascuno di essi, ubicazione, destinazione di utilizzo e unità alla quale sono stati assegnati (tra Corpo militare volontario e Corpo delle infermiere volontarie). Ai fini del corretto adempimento della previsione normativa relativa alla specifica materia, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 178 del 2012, il Ministero della difesa può chiedere, tramite contatti diretti tra i referenti di cui all'articolo 5, di verificare condizioni di uso e manutenzione di tali beni

Art. 5 **Referenti**

- 5.1 L'Associazione identifica, quale referente delle attività oggetto della presente convenzione, il segretario generale *pro tempore*, che assicura il collegamento operativo con il Ministero stipulante.
- 5.2 Il Ministero della difesa indica, quale referente della presente convenzione, l'Ispettorato generale della sanità militare (Igesan).
- 5.3 Igesan assicura il collegamento operativo con l'Associazione per le attività svolte nel territorio nazionale, il Comando di Vertice Interforze (COI) assicura il collegamento operativo con la medesima Associazione per le attività effettuate in teatro operativo e all'estero. Il COI formula l'esigenza di personale per le attività svolte nei Teatri Operativi, la comunica a Igesan che la valuta ove questa possa trovare accoglimento nella presente convenzione. Il COI, ricevuta la disponibilità, coordina l'immissione in Teatro Operativo del personale dell'Associazione identificato.
- 5.4 Il Ministero della difesa e l'Associazione si riservano il diritto di identificare altri eventuali referenti in sostituzione di quelli indicati nei punti 1 e 2.

Art. 6 **Contributo**

- 6.1 Il contributo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è determinato in complessivi euro 4.118.369 da erogarsi a cura della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (Commiservizi).
- 6.2 Il contributo così complessivamente definito dal punto precedente sarà erogato secondo le seguenti tempistiche e modalità:
 - una quota pari al 50% sarà erogata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione;
 - la seconda quota sarà erogata successivamente alla valutazione positiva del primo rapporto tecnico e di verifica di cui all'articolo 4.1.
- 6.3 Il pagamento della quota successiva alla prima è preceduto dalla verifica, da parte di Igesan, del soddisfacimento delle esigenze di concorso chieste dalle Forze armate in territorio nazionale e all'estero.
- 6.4 Nel caso in cui tale valutazione/verifica dia esito negativo, il Ministero può sospendere l'erogazione del finanziamento.
- 6.5 Nel caso in cui la presente convenzione non venga perfezionata in tempo utile a corrispondere il contributo in rate semestrali, il Ministero della difesa può procedere a erogarlo in un'unica soluzione, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4.1 della presente convenzione.



Art. 7

Diffida ad adempiere per mancato svolgimento delle attività di pubblico interesse

- 7.1** In caso di accertamento, in sede di esame del rapporto tecnico e di rendicontazione di cui all'articolo 4, di grave inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, per cause imputabili alla Croce Rossa Italiana che possano pregiudicare la realizzazione delle attività di interesse pubblico, il Ministero della difesa intima per iscritto all'Associazione, a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo pec, di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida, specificando, se del caso, le modalità realizzative dell'adempimento.
- 7.2** In caso di perdurante inadempimento il Ministero della difesa procederà nei termini previsti dalla legge.

Art. 8

Disposizioni Finali

- 8.1** Qualora dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni al quadro normativo di riferimento che dovessero comportare un adeguamento delle disposizioni della presente convenzione, le Parti si impegnano per apportare alla presente convenzione gli emendamenti coerenti alla disciplina sopravvenuta.
- 8.2** Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da tutti gli Stipulanti.
- 8.3** Il presente atto è redatto in tre originali ed è composto da sette pagine e da 8 (otto) articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì 11.3 SET. 2021

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana
Il Presidente
Avv. Francesco Roca



Per il Ministero della Difesa
Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
L'Ispettore Generale
Ten. Gen. Nicola Sebastiani



ALLEGATO 1

INDICATORI DI PROCESSO, MONITORAGGIO E STANDARD DI RISULTATO

A handwritten signature, possibly reading "R", located in the lower right area of the page.A handwritten signature, possibly reading "R", located in the lower right area of the page.

Obiettivo Generale

L'Associazione della Croce Rossa Italiana garantisce il funzionamento e l'operatività del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché la continuità delle loro attività in ausilio alle Forze armate (F.A.) e di concorso agli impieghi di protezione civile e comunque in continuità con le attività previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

In tale ambito è coinvolta la seguente attività di pubblico interesse di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012:

g) svolge attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, secondo le regole determinate dal movimento.

Obiettivo Specifico

L'Associazione, nell'ambito dell'obiettivo generale, persegue – attraverso i Corpi Ausiliari alle F.A. – i seguenti obiettivi specifici:

Corpo Militare Volontario

Le principali attività possono essere così di seguito descritte:

- Gestione ordinaria del personale militare volontario e dei militari in congedo iscritti nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle F.A., delle infrastrutture in uso, dei materiali – ivi compresi quelli informatici – e degli automezzi in dotazione;
- Attività di mantenimento della capacità operativa per l'impiego delle proprie risorse, per fronteggiare situazioni di emergenza, anche in ausilio al Dipartimento della Protezione Civile;
- Gestione e ammodernamento delle dotazioni campali, degli automezzi e delle infrastrutture;
- Impieghi operativi e concorsi vari a favore delle F.A., in Italia e all'estero, prevalentemente mediante la fornitura di assetti sanitari, supporto nelle attività di D.O.B. e di difesa N.B.C.R.;
- Formazione e addestramento del personale, anche in collaborazione con le F.A.;
- Impieghi operativi e concorsi vari a favore dell'Associazione;
- Corsi a favore del personale delle F.A., dei Corpi Armati dello Stato o di altri enti;
- Addestramento, specializzazioni ed esercitazioni;
- Attività promozionale per l'arruolamento nel Corpo;

Corpo delle Infermiere Volontarie (II.VV.)

Le principali attività possono essere così di seguito descritte:

- Gestione ordinaria delle II.VV. e delle II.VV. in riserva nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle FF.AA., delle infrastrutture in uso, dei materiali – ivi compresi quelli informatici – e degli automezzi in dotazione;
- Attività di mantenimento della capacità operativa di impiego delle proprie risorse, per fronteggiare situazioni di emergenza, anche in ausilio al Dipartimento della Protezione Civile;
- Addestramento, specializzazioni ed esercitazioni;
- Impieghi operativi e concorsi vari a favore della C.R.I.;
- Corsi a favore del personale delle F.A., dei Corpi Armati dello Stato e di altri enti;
- Attività assistenziali a favore delle fasce più vulnerabili;
- Attività promozionale per l'arruolamento nel Corpo.

Indicatori di processo

Gli indicatori di seguito elencati dovranno essere utilizzati per entrambi i rapporti tecnici e di verifica dei due Corpi Ausiliari:

Area Organizzativa

- Personale impiegato per la gestione ordinaria del personale iscritto nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle F.A., per i servizi di supporto e strumentali, per la gestione e organizzazione delle infrastrutture in uso, dei materiali -ivi compreso quelli informatici- e degli automezzi in dotazione;
- Infrastrutture, attrezzature, mezzi e logistica disponibili per svolgimento delle attività.



Area Operativa

- Numero di attività operative, effettuate in Italia e all'Estero, nei confronti di F.A., protezione civile, ambito C.R.I. e altri enti, ivi comprese le attività di supporto sanitario per gli interventi D.O.B..
- Numero, tipologia e durata di missioni in relazione all'esigenza del momento rappresentata dal Comando di Vertice Interforze.

Area Formativa

- Numero di attività formative e di specializzazione interne ed esterne effettuate (coinvolgimento di medici, infermieri, infermiere volontarie in qualità di personale docente ed istruttorie):
 - Corsi BLS;
 - Corsi BLSD;
 - Corsi Primo Soccorso;
 - Corsi DIU;
 - Corsi TCCC;
 - Corsi Medevac.

Area Addestrativa

- Numero di attività addestrative effettuate in termini di coinvolgimento di medici, infermieri, infermiere volontarie, aiutanti di sanità ed ambulanze sul territorio nazionale:
 - lezioni di tiro;
 - attività addestrativa in poligono (campi d'arma, campagna tattica ecc...);
 - attività esercitativa di fuoco;
 - prove di efficienza operativa;
 - attività aviolancistica;
 - esercitazioni di Forze armate o congiunte con altro personale anche estero;
 - visite di incorporamento e/o profilassi vaccinale;

Monitoraggio e Standard di risultato

L'Associazione della Croce Rossa Italiana si impegna a trasmettere al Ministero della difesa:

- un rapporto tecnico e di verifica entro 60 giorni dalla liquidazione della prima quota di finanziamento;
- un rapporto finale tecnico e di verifica entro 60 giorni dalla scadenza della Convenzione.

Entrambi i rapporti conterranno la rendicontazione delle principali attività svolte da parte dei Corpi Ausiliari alle F.A., al fine di garantire il corretto monitoraggio degli indicatori di processo e il rispetto degli standard di risultato.

I rapporti tecnici e di verifica dovranno contenere appositi quadri sinottici per ciascun indicatore di processo sopra individuato. Inoltre dovranno riportare eventuali attività straordinarie emerse nel periodo di riferimento e/o criticità riscontrate.

Lo standard di risultato prevede che sia assicurata una gestione continuativa su base annuale delle attività sopra individuate e - nei casi segnalati da parte del Ministero della difesa - l'attivazione immediata dei Corpi Ausiliari per le operazioni a supporto delle Forze armate.

